



Oggetto: Adesione al Contratto Quadro Consip (Id 1367) - SPC 2 Connettività - per la fornitura dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività - CIG Originario 5133642F61 e CIG derivato 9822177CDD – CUI S97345810580202200003 (Mod. 232_01 prot. n. 179262916 del 09/05/2023 - Mod. 232_02 n. 32/2023, prot. n. 0061245 dell'11/05/2023).

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e la determinazione del Sostituto del Direttore Generale del 09 marzo 2023, n. 80, con la quale è stato prorogato, tra gli altri, anche il predetto incarico non oltre il raggiungimento del limite massimo quinquennale di cui al citato art. 19, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque fino all'attuazione delle disposizioni in tema di riorganizzazione dell'AIFA, di cui all'art. 3 del decreto-legge n.169/2022, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 196 del 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., e confermata dalla Determinazione del Sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, n. 41 del 03/02/2023;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante il *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, applicabile *ratione temporis*;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*, per la parte vigente;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”*;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante *“Codice dei contratti pubblici”* con i relativi allegati ed in particolare l'art. 229 comma 2 in virtù del quale *“Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”*;

Visto il comunicato del Presidente ANAC 8/6/2016 ad oggetto: *“Questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo Transitorio”* in virtù del quale *“Al fine di fornire una risposta tempestiva ed esauriente ai numerosi quesiti pervenuti, garantendo l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici*

e delle stazioni appaltanti, l'Autorità ha ritenuto di predisporre apposite FAQ, che si allegano al presente Comunicato”;

Vista, in particolare la FAQ n. 5 la quale così recita *“Quale disciplina si applica in caso di adesioni a convenzioni messe a disposizione da Consip e da altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche individuate dalle vigenti disposizioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss? In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute”*;

Vista la determinazione direttoriale n. 2117 in data 21/12/2017, con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell’art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – a far data dal 21 dicembre 2017 il dr. Maurizio Trapanese ha assunto il ruolo di “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture” (RUP) di tutti gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice;

Vista la circolare AgID del 24/06/2016 connessa alla legge di stabilità 2016 e inerente “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT” da attuare in forza del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)”;

Visto il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022;

Visto il Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia Italiana del Farmaco che è il documento di indirizzo strategico ed economico pensato per guidare operativamente la trasformazione digitale dell’Agenzia al fine di rendere più efficace e trasparente l’attività amministrativa e garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, predisposto dal Responsabile della transizione al digitale con il supporto del Settore ICT, quale Ufficio per la transizione al digitale, in piena aderenza con i documenti strategici (Strategia Italia digitale 2026), i documenti di pianificazione (Piano di azione europeo sull’eGovernment, Documento di programmazione 2022-2024 dell’Agenzia dei medicinali europea EMA) e il Piano triennale per l’informatica nella PA dell’AgID che governano il tema a livello nazionale ed europeo e con la predetta Circolare AgID, nonché le relative previsioni di impegno economico dell’AIFA per l’anno 2022 e 2023;

Viste la Delibera n. 48 del 10 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA, recante l’approvazione del predetto Piano triennale per l’informatica 2022-2024 dell’Agenzia italiana del Farmaco;

Tenuto conto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei conti al n. 469/2023, è stato approvato, ai sensi dell’art. 14-bis,

comma 2, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", a tenor del quale le amministrazioni pubbliche *"assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017"*;

Tenuto conto che l'AIFA ai fini delle attività di programmazione, organizzazione e gestione degli acquisti ICT fa riferimento al D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n.111, il quale all'art. 17, comma 10, lett. d), stabilisce *"di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE"*;

Vista la nota n. 43396 del 16 aprile 2020, con la quale l'AIFA ha richiesto al MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza un parere in ordine alla applicabilità all'Agenzia delle norme di contenimento della spesa pubblica in materia di acquisti ICT, di cui alla predetta Legge n. 160/2019, stante il vincolo di destinazione delle risorse relative al diritto annuale riconosciuto alla medesima per il funzionamento del proprio sistema informativo dal su citato art. 17 della Legge n. 111/2011;

Preso atto del parere del MEF- Dipartimento RGS – Ispettorato generale di finanza prot. n. 197011 del 28 settembre 2020, con il quale, ribadendo l'orientamento espresso nel precedente parere n. 88909 del 27 ottobre 2010, si conferma la derogabilità delle norme di contenimento della spesa pubblica per quel che attiene agli acquisiti ICT dell'Agenzia, in quanto effettuati con risorse di natura vincolata;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 2 del 23 gennaio 2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2022-2023 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell'Agenzia e di bilancio;

Vista la Determina AIFA a firma del Sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023 con la quale è stato adottato il "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per gli anni 2023 – 2024", ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvato ai sensi del medesimo *"nel rispetto dei documenti*

programmatori e in coerenza con il bilancio” e nella quale è stato espressamente previsto l’acquisto in oggetto col CUI S97345810580202200003;

Visto l’art. 26, comma 3, della L. n. 488/1999 in virtù del quale *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse”;*

Visto il comma 512 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in virtù del quale *“Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;*

Visto l’art. 4 comma 3-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, in virtù del quale *“(....), Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema pubblico di connettività ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177”;*

Visto l’art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 177 del 2009 in virtù del quale *“Nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell’ambito delle risorse ordinariamente destinate all’innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto”;*

Visto il Contratto Quadro CONSIP SPC 2 Connettività - CIG originario 5133642F61, stipulato in data 23/05/2016 per una durata sino al 23/05/2023, tra Consip S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., risultata aggiudicataria all’esito della relativa Gara Id 1367 a procedura ristretta per la stipula di contratti quadro per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), indetta da CONSIP ai sensi del d. lgs. n. 163/2006;

Visto il Contratto Esecutivo CIG derivato 69225003B7 avente ad oggetto la fornitura ad AIFA dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC di cui al D. Lgs. 7 maggio 2005, n. 82, stipulato tra AIFA e Vodafone Italia S.p.A., mediante adesione al sopracitato Contratto Quadro CONSIP SPC 2 Connettività CIG originario 5133642F61, giuste determinazioni autorizzative del Direttore generale di AIFA nn. 1622/2016, 220/2017, 367/2017, 1018/2017, 242/2019, 667/2020, 1223/2020 e n. 104/2022;

Visto il “Progetto dei fabbisogni” versione 4.0 del 12/02/2022 allegato al predetto Contratto Esecutivo CIG derivato 69225003B7;

Preso atto che il suddetto Contratto Esecutivo, decorrente dal 19/03/2018, data in cui è stato redatto il verbale di inizio delle attività, scadrà il 23/05/2023, in concomitanza con la data di scadenza del sopra citato Contratto Quadro CONSIP SPC 2 Connettività CIG originario 5133642F61;

Considerato che la legge 24 febbraio 2023, n. 14 di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (D.L. Milleproroghe) ha esteso la durata del Contratto Quadro CONSIP SPC2 Connettività dal 23/05/2023 fino al 31/12/2023;

Visto il modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” del Settore ICT, prot. n. 179262916 del 09/05/2023, assunto dall’Ufficio Contabilità e Bilancio al prot. n. 0061245 dell’11/05/2023, con il quale, alla luce di quanto previsto dalla sopra citata legge n. 14/2023 ed in vista della scadenza del suddetto Contratto Esecutivo CIG derivato 69225003B7 stipulato da AIFA con il fornitore Vodafone Italia S.p.A., è stata richiesta la stipula di un nuovo contratto esecutivo con Vodafone Italia S.p.A., mediante adesione al Contratto Quadro CONSIP SPC 2 Connettività - CIG originario 5133642F61, al fine di garantire la fornitura dei servizi di connettività per le sedi di AIFA fino alla nuova scadenza normativamente stabilita per il 31 dicembre 2023 e che la spesa a tal fine prevista è pari a:

- € 152.779,00 IVA esclusa, da allocare sul conto di Budget AIFA IT 32550 “*Traffico di rete*” anno 2023 alla voce “*rinnovo Contratto esecutivo OPA per fornitura servizi di connettività*”;
- € 1.222,23 fuori dal campo IVA, a titolo di contributo dovuto a CONSIP SpA per le nuove adesioni nella misura dell’8x1000 del valore del nuovo contratto esecutivo da stipulare;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 32/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio in data 10/05/2023, attestante la copertura finanziaria;

Vista la relazione tecnica, allegata al presente provvedimento ed alla quale integralmente si rimanda, sottoscritta in data 09/05/2023 dal dirigente del Settore ICT richiedente l’acquisto, nella quale è precisato che “*al fine di garantire all’Agenzia, senza soluzione di continuità, i servizi di connettività per le proprie sedi fino al nuovo termine del 31 dicembre 2023, si rende necessario stipulare un nuovo Contratto esecutivo di adesione allo stesso. Tale possibilità è prevista infatti dallo stesso dispositivo di legge, per le Amministrazioni legittimate, nel periodo che intercorre fra la previgente scadenza del 23/05/2023 e la nuova data del 31 dicembre 2023 al fine della stipula di un nuovo contratto esecutivo*” e che “*sulla base dell’attuale Progetto dei Fabbisogni v4.0 allegato al Contratto esecutivo in essere, tenuto conto che le esigenze dell’Agenzia rimangono invariate così come il listino del Contratto Quadro in oggetto, l’impegno di spesa per il nuovo Contratto esecutivo è stato determinato in € 152.779,00, oltre IVA di legge, da allocare sul conto di Budget IT 32550 “Traffico di rete” anno 2023*”.

Preso atto che trattasi di adesione a Contratto Quadro aggiudicato da CONSIP ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006;

Considerato che Consip S.p.A. - in qualità di centrale di committenza in ordine al sistema pubblico di connettività, come disposto dal sopra citato art. 4, comma 3-quater del D. L. n.

95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012 - applica il contributo forfettario di cui all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 177/2009, nella misura dell'8‰ (otto per mille) dell'imponibile contrattuale (euro 152.779,00) pari ad euro 1.222,23 fuori dal campo di applicazione dell'IVA;

Tutto ciò considerato e premesso

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione all'adesione al Contratto Quadro Consip SPC 2 Connettività e alla stipula del relativo Contratto Esecutivo)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata la stipula con la società Vodafone Italia S.p.A. con sede legale in Via Jervis, 13 – Ivrea (TO)- 10015, P. IVA 08539010010, del Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro CONSIP (Id 1367) – SPC 2 Connettività CIG originario 5133642F61, per i servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività per le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, per una durata dal 24/05/2023 al 31/12/2023 – CIG derivato 9822177CDD - CUI S97345810580202200003.
2. Si applicano, in merito, le condizioni contrattuali previste dal Contratto Quadro CONSIP CIG originario 5133642F61 e dal Progetto dei fabbisogni, versione 4.0 del 12/02/2022, prot. AIFA n. 4310/A del 14/01/2022, allegato al Contratto Esecutivo CIG derivato 69225003B7.

Art. 2

(autorizzazione alla spesa)

1. E', a tal fine, autorizzata la spesa complessiva di euro 152.779,00 (centocinquantaduemilasettecentosettantanove/00) oltre IVA, che graverà sul budget dell'anno 2023 secondo le classificazioni conto bilancio riportate nel Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 32/2023 allegato.
2. E' altresì autorizzata la spesa di euro 1.222,23 (milleduecentovendidue/23) fuori dal campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/1972, in favore di Consip S.p.A., sede legale Via Isonzo 19/E – 00198 Roma, C.F./P.IVA 05359681003, a titolo di contributo dovuto a Consip ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. lgs. n. 177/2009, in ragione della su menzionata stipula del Contratto esecutivo.

Art. 3

(pagamenti)

2. Il pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente art. 2 comma 1, sarà effettuato mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate da Vodafone Italia S.p.A..
3. È dato mandato all'Ufficio Contabilità e Bilancio dell'Agenzia a provvedere al pagamento del contributo dovuto ai sensi del precedente art. 2 comma 2 mediante bonifico bancario senza spese per il beneficiario sul seguente IBAN: IT 38 0 03069 03240 100000005558 – Banca INTESA-SAN PAOLO con la seguente causale "Contributo per stipula nuovo Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro Consip Id 1367 – SPC 2 Connettività - CIG originario 5133642F61 e CIG derivato 9822177CDD".

Art. 4
(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 15/05/2023

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Antonino Laganà

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente Amministrativo
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO
Data: 15/05/2023 15:03:51

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

Allegati:

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 10/05/2023 n. 32/2023 attestante la copertura finanziaria.
2. Relazione tecnica Settore ICT del 09/05/2023;
3. Progetto dei Fabbisogni di Vodafone Italia S.p.A. acquisito con prot. n. 4310/A del 14/01/2022.

Pubblicato sul profilo del committente in data 26/05/2023.